



Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)

Modifica dell'11 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 7, nota a piè di pagina

⁷ Pubblica l'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali².

Art. 70 cpv. 6

⁶ L'UFAG può adeguare gli allegati e le relative disposizioni transitorie dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali alle modifiche del diritto europeo, se queste sono di portata limitata.

Art. 71 cpv. 1

¹ Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche del regolamento (UE) 2017/625⁴ applicabili al controllo degli alimenti per animali.

¹ RS 916.307

² L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali può essere consultato gratuitamente presso Agroscope all'indirizzo www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2 > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b, Allegato 2.4d e Allegato 2.5.

³ RS 916.307.1

⁴ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr